



COMUNE DI SANGUINETTO

Provincia di Verona

**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

(Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni
regolate dal Decreto Legislativo n. 566 del 28 dicembre 1993)

(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2000)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Articolo 1 – Oggetto della tassa
- Articolo 2 – Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
- Articolo 3 – Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Articolo 4 – Denuncia occupazioni permanenti
- Articolo 5 – Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Articolo 6 – Concessione e/o autorizzazione
- Articolo 7 – Occupazioni d'urgenza
- Articolo 8 – Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Articolo 9 – Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Articolo 10 – Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Articolo 11 – Obblighi del concessionario
- Articolo 12 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Articolo 13 – Costruzione gallerie sotterranee

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Articolo 14 – Classificazione del Comune
- Articolo 15 – Suddivisione del territorio in categorie
- Articolo 16 – Tariffe
- Articolo 17 – Soggetti attivi e passivi
- Articolo 18 – Durata dell'occupazione
- Articolo 19 – Criterio di applicazione della tassa
- Articolo 20 – Misura dello spazio occupato
- Articolo 21 – Passi carrabili
- Articolo 22 – Passi carrabili di un condominio
- Articolo 23 – Passi carrabili – Affrancazione della tassa
- Articolo 24 – Autovetture per trasporto pubblico
- Articolo 25 – Distributori di carburante
- Articolo 26 – Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Articolo 27 – Occupazione temporanee – Criteri e misure di riferimento
- Articolo 28 – Occupazione sottosuolo e soprassuolo – Casi particolari
- Articolo 29 – Maggiorazione della tassa
- Articolo 30 – Riduzioni della tassa permanente
- Articolo 31 – Riduzione tassa temporanea
- Articolo 32 – Esenzione della tassa
- Articolo 33 – Esclusione della tassa

Articolo 34 – Sanzioni

Articolo 35 – Versamento della tassa

Articolo 36 – Rimborsi

Articolo 37 – Ruoli coattivi

Articolo 38 – Norme transitorie

Articolo 39 – Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle disposizioni di Legge, in particolare ai Decreti Legislativi 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566.

Articolo 1

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Provincie.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1., con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di Legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei Comuni medesimi.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti Enti o al Demanio statale.

Articolo 2

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art.1 comma 1. e 3., è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree, senza specifica concessione rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

Articolo 3

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle Leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente Ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda dovrà essere prodotta almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Articolo 4

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente Ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione.

Articolo 5

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare su aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. L'occupazione di aree pubbliche per l'esercizio del commercio in forma itinerante è soggetta ad imposizione, per il luogo e la durata indicata nell'atto di autorizzazione. La tassazione non riguarda le eventuali soste effettuate dall'ambulante lungo il percorso, ma quelle che risultano dall'atto di autorizzazione medesimo.

Articolo 6

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità Comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente Autorità Comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 3 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si chiede l'occupazione.
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
7. La concessione di aree ed impianti sportivi comunali anche scolastici, da parte del Comune in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale (CONI) o agli Enti di promozione sportiva, può essere fatta applicando le norme relative ai canoni ricognitori.

Articolo 7

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare

se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di Legge, nonché quelle espresse previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal Nuovo Codice della Strada.

Articolo 8

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, possono richiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Articolo 9

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o da altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di Legge o Regolamenti dettate in materie di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i Regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data del rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 90 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Articolo 10

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Articolo 11

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti Uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso degli appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Articolo 12

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di Legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Articolo 13

Costruzione gallerie sotterranee

1. Per cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune è dovuto dai beneficiari, oltre alla tassa annua di cui ai comma precedenti, un contributo, "una tantum" pari complessivamente al 50% delle spese di costruzione.

Articolo 17
Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Articolo 18
Durata dell'occupazione

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Articolo 19
Criterio di applicazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato lineare.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 2 categorie di cui all'art. 15 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di Legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per gli anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Articolo 20
Misura dello spazio occupato

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 50 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Articolo 21

Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Per gli anni 1994 e 1995, la tassa deve essere commisurata alla reale superficie occupata, che è quella risultante dall'apertura del passo carrabile, per la profondità del marciapiede, o in mancanza di quest'ultimo, di altro manufatto che determini, comunque, una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso alla proprietà privata. Ove manchi qualsiasi manufatto il passo non è assoggettabile ad imposizione.
4. Per la loro oggettiva funzionalità e specificità, si considerano assimilati ai passi carrabili, e come tali soggetti a tassazione, quei passi che presentano l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o prospiciente aree private gravate da servitù pubblica, considerando ai fini della tassazione, la misura risultante dall'apertura del passo medesimo moltiplicato per la profondità del manufatto insistente sulla pertinenza dell'area interessata riservata al passaggio pedonale.
5. Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
6. (Abrogato)
7. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, l'Ufficio comunale competente può rilasciare un apposito cartello segnaletico, il divieto di sosta per l'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzo di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari

attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria.

Articolo 22

Passi carrabili di un condominio

1. Il passo carrabile di un immobile con più appartamenti, che consenta l'accesso a tale fabbricato, deve essere considerato come bene indivisibile di proprietà COMUNE dei singoli condomini e, quindi, non può applicarsi che una sola tassa annua per occupazione permanente di suolo pubblico. Il relativo avviso di accertamento tributario sarà naturalmente notificato alla Amministrazione del condominio, che ai sensi dell'art. 1129 del C.C. deve essere costituito i condomini sono più di quattro.
2. Nei casi limitati in cui l'amministratore non viene nominato, in mancanza dell'obbligo legislativo, il citato avviso di accertamento tributario, intestato collegialmente e nominativamente ai condomini, può essere notificato a chiunque dei medesimi, quale partecipa all'amministrazione della cosa comune e quale rappresentante dell'intero condominio.
3. Per i casi di cui al precitato punto 2, si dà facoltà al Funzionario responsabile, nominato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 507/93, di suddividere il tributo fra i condomini.

Articolo 23

Passi carrabili – Affrancazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 24

Autovetture per trasporto pubblico

1. Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Articolo 25

Distributori di carburante

1. La tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità di 1/5 ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montati di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

Articolo 26

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Articolo 27

Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento

1. Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, a giorno, a metro quadrato, o metro lineare, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa. In particolare si assume la durata delle sottoindicate occupazioni nelle seguenti misure di tempo:
 - fino a dodici ore: riduzione del 20 per cento;
 - oltre dodici ore fino a ventiquattro ore: tariffa intera.
3. Per le occupazioni temporanee fino a 14 giorni tariffa intera; a partire dal 15 giorno si applica il 35% di riduzione.

4. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Articolo 28

Occupazione sottosuolo e soprassuolo – Casi particolari

1. La tassa, per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è commisurata al numero complessivo delle relative utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico, realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

Articolo 29

Maggiorazioni della tassa

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Articolo 30

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - a. Ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1000 metri sono calcolate in ragione del 10%.
 - b. Ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa ordinaria è ridotta ad 1/3.
 - c. Ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con le tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30%.
 - d. Ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%.
 - e. Ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'art.19 del presente Regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per quelli aventi una superficie superiore a 9 mq., la parte eccedente di detta misura va ridotta al 10%.

- f. Ai sensi dell'art. 44, comma 8, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 32 del presente Regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%.
- g. Ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- h. Ai sensi dell'art.44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 30%.

Articolo 31

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:

- Comma 2/c – per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa ordinaria è ridotta ad 1/3.
- Comma 3 – per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza.
- Comma 5 – le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
- Comma 5 ed art. 42 – per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
- Comma 8 – Per le occupazioni temporanee per le quali non sia espressamente prevista una riduzione e che abbiano durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
- Comma 6 bis – Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

Articolo 32

Esenzione della tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
 - a. Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
 - b. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche i passi carrabili, con decorrenza dal 01.01.1999.
 - c. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
 - d. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei Regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
 - e. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
 - f. Le occupazioni di aree cimiteriali.
 - g. Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a. (Abrogato)
 - b. Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana.
 - c. Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora.
 - d. Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.
 - e. Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o mezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
 - f. Sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Articolo 33

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio Statale.
3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto statale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Articolo 34

Sanzioni

1. SOPRATTASSE
 - Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93.
 - Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
 - Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà e al 10 per cento.
 - Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.
2. PENE PECUNIARIE
 - Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente Regolamento si applica una pena pecuniaria da £. 50.000 a £. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.
 - La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.
 - La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Articolo 35

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
5. La tassa per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo del conto corrente postale, con l'indicazione della relativa causale. L'ammontare complessivo annuo della tassa dovuta al Comune non può essere inferiore a Lire 1.000.000.
6. I soggetti passivi TOSAP hanno diritto di detrarre dal tributo quanto dovuto a titolo di canone ricognitorio, se istituito, in relazione alla medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazione di servizi.

Articolo 36

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 37

Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

Articolo 38

Norme transitorie

1. La tassa, per il suolo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:
 - a. Comma 3 – I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con l'esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al Titolo I art. 3 del presente Regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già trascritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione.
 - b. Comma 4 – Per le occupazioni di cui all'art. 26 del presente Regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di £. 50.000.
 - c. Comma 11 bis – Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.
 - d. Comma 5 – Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Articolo 39

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

NOTA: Il presente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (TOSAP) è stato approvato con deliberazione C.C. n.16 del 01 giugno 1994, modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 23 maggio 1996; modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 14 maggio 1997; modificato con deliberazione C.C. n. 69 del 28 dicembre 1998; modificato con deliberazione C.C. n. 04 del 22 febbraio 2000.

TARIFFA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Comune di classe V°

PARTE I

**OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE – CRITERI DI DISTINZIONE –
GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA – SUPERFICIE**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.
4. La tassa è graduata, a seconda, dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. 2 categorie.
5. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o al ml.. Le frazioni inferiori al mq. od al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al ml. la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
6. Le superfici eccedenti i 1000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
 - a. del 50% sino a 100 mq;
 - b. del 25% per la parte eccedente 100 mq. a 1000 mq;
 - c. del 10% per la parte eccedente 1000 mq..
8. La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive Parti II, III, IV e V.

PARTE II
OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffe:

N.	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1°	2°	
1 –	Occupazione ordinaria suolo pubblico	x mq. £.	34.000	17.000
2 –	Occupazione ordinaria spazi soprastanti e sottostanti al suolo pubblico (riduzione ad 1/3)	x mq. £.	11.220	5.610
3 –	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (riduzione obbligatoria al 30%)	x mq. £.	10.200	5.100
4 –	Passi carrabili:			
4.1 –	Passi costruiti da privati soggetti a tassa per la superficie occupata (Riduzione obbligatoria al 50%)	x mq. £.	17.000	8.500
4.2 –	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali (Riduzione al 50%)	x mq. £.	17.000	8.500
4.3 –	Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a 9 mq soggetta a tariffa ordinaria intera; - oltre mq 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10% (Riduzione obbligatoria al 50%)	x mq. £.	17.000	8.500
4.4 –	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario (Riduzione al 10%)	x mq. £.	3.400	1.700
4.5 –	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (Riduzione al 30%)	x mq. £.	10.200	5.100
5 –	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto	x mq. £.	34.000	17.000

	pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata.			
--	--	--	--	--

PARTE III
OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della Parte I, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel Regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 35%.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N.	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1°	2°	
2.1 –	Occupazione ordinaria suolo pubblico	x mq. £.	2.000	1.000
2.2 –	Occupazione ordinaria spazi soprastanti e sottostanti al suolo pubblico (riduzione ad 1/3)	x mq. £.	660	330
2.3 –	Occupazione con tende e simili. Riduzione al 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi o aree per le quali è stata corrisposta la tassa	x mq. £.	600	300
2.4 –	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (Riduzione del 50%)	x mq. £.	1.000	500
2.5 –	Occupazione poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Riduzione dell'80%)	x mq. £.	400	200
2.6 –	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (Riduzione del 30%)	x mq. £.	1.400	700
2.7 –	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (Riduzione del 50%)	x mq. £.	1.000	500
2.8 –	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%)	x mq. £.	400	200
2.9 –	Occupazioni temporanee di durata	x mq. £.	1.000	500

	non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente; la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%)			
--	---	--	--	--

3. In ogni caso le misure di tariffa, di cui al precedente comma 2, determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 150 per metro quadrato e per giorno, per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive.

PARTE IV
OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono tassati in base alle tariffe con la presente deliberazione.
2. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.
3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è commisurata forfettariamente in base al numero complessivo delle relative utenze, moltiplicato per la misura unitaria di tariffa pari a Lire 1.500 per utenza, riferita alla classe di Comune con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, limite in cui rientra il Comune di Sanguinetto.
4. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto agli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una pari complessivamente al 50% delle spese di costruzione.
5. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

N.	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA	
		1°	2°
5.1 –	Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni: - fino a 1 Km. lineare - super. al Km. lineare	£. 10.000 £. 15.000	£. 5.000 £. 7.500
5.2 –	Occupazioni di cui al punto 5.1 di durata superiore a 30 gg.; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: ➤ del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 gg.: - fino a 1 Km. lineare - super. al Km lineare	£. 13.000 £. 19.500	£. 6.500 £. 9.750
5.3 –	➤ del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 gg. e fino a 180: - fino a 1 Km. lineare - super. al Km. lineare	£. 15.000 £. 22.500	£. 7.500 £. 11.200
5.4 –	➤ del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 gg.; - fino a 1 Km. lineare - super. al Km. lineare	£. 20.000 £. 30.000	£. 10.000 £. 15.000

PARTE V
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa secondo le seguenti tariffe:

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA
Zone classificate nella I ^a Categoria (Allegato A alla del. C.C. 17 del 1/6/94): Centro abitato e Zona limitrofa	£. 60.000
Zone classificate nella II ^a Categoria (Allegato B alla del. C.C. 17 del 1/6/94): Sobborghi e zone periferiche	£. 30.000

2. La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.
3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri, o frazioni di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui alla presente Parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.
7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliare, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla Parte II, n. 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

PARTE VI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua secondo le seguenti tariffe:

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA
Zone classificate nella I^ Categoria (Allegato A alla del. C.C. 17 del 1/6/94): Centro abitato e Zona limitrofa	£. 20.000
Zone classificate nella II^ Categoria (Allegato B alla del. C.C. 17 del 1/6/94): Sobborghi e zone periferiche	£. 10.000

PARTE VII
DISCIPLINA TRANSITORIA

1. I Contribuenti tenuti al pagamento dell'anno 1994 – esclusi quelli già iscritti al ruolo – devono presentare la denuncia ed effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla scadenza di cui all'art. 56, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Nello stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione della presente tariffa.
3. Per le occupazioni temporanee di cui al n. 2.5 della tariffa stabilita dalla precedente Parte III, effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con funivie e seggiovie la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per il 1993, aumentato del 10% , con una tassa minima di L. 50.000.
5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti al 1994 sono effettuate con le modalità e con i termini previsti dal R.D. 14 settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta eccezione di quelli coattivi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994 incluso.
6. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti alla tassa che sono già iscritti a ruolo non sono tenuti a presentare nuova denuncia per l'anno 1994 e per quelli successivi, sempreché non si verificano variazioni delle superfici occupate e della loro destinazione che comportano modifiche alla somma da pagare annualmente. Per l'anno 1994, entro il termine di cui al precedente punto 2, i soggetti già iscritti a ruolo devono richiedere al Funzionario responsabile del servizio la nuova misura della tassa dovuta qualora non ricevano dal Comune, prima della scadenza, apposito avviso in tal senso. Entro lo stesso termine dovrà essere proceduto al pagamento.

Allegato "A" alla deliberazione C.C n. 17 del 1.6.1994

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA
I^ CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O S A.P.**

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1 -	Via Dante Alighieri	SANGUINETTO	Via Dante Alighieri
2 -	Via degli Alpini	" "	Via Degli Alpini
3 -	C.so C. Battisti	" "	C.so C. Battisti
4 -	Via del Bersagliere	" "	Via del Bersagliere
5 -	Via G. Biasi	" "	Via G. Biasi
6 -	Via Boschetti	" "	Via Boschetti
7 -	Via Cà de' Micheli escluso il tratto di S.S. n. 10 fino al progressivo Km. 318 + 800	" "	Via Cà de' Micheli escluso il tratto di S.S. n. 10 fino al progressivo Km. 318 + 800
8 -	Via A. Diaz	" "	Via A. Diaz
9 -	Via Dietro Castello	" "	Via Dietro Castello
10 -	Via Dossi escluso il tratto: progressiva dal Km. 321 + 700 al Km.321 + 900	" "	Via Dossi escluso il tratto: progressiva dal Km.321 + 700 al Km.321 + 900
11 -	Piazza Duomo	" "	Piazza Duomo
12 -	C.so V. Emanuele II°	" "	C.so V. Emanuele II°
13 -	P.za V. Emanuele II°	" "	P.za V. Emanuele II°
14 -	Via Fabio Filzi fino al n. civico 96 lato Destro e tutto il lato Sinistro	" "	Via Fabio Filzi fino al n. civico 96 lato Destro e tutto il lato Sinistro
15 -	Via Giovanni XXIII°	" "	Via Giovanni XXIII°
16 -	Via dell'Industria	" "	Via dell'Industria
17 -	Via Interno Castello	" "	Via Interno Castello
18 -	Via Masaglie	" "	Via Masaglie
19 -	Via G. Mazzini	" "	Via G. Mazzini
20 -	Via S. Meritani	" "	Via S. Meritani
21 -	Piazza Nascimbeni	" "	Piazza Nascimbeni
22 -	Viale Piave	" "	Viale Piave
23 -	Via Pistore fino al n. civico 32 lato Destro e fino al n. civico 7 lato Sinistro	" "	Via Pistore fino al n. civico 32 lato Destro e fino al n. civico 7 lato Sinistro
24 -	Piazza I° Maggio	" "	Piazza I° Maggio
25 -	Via I° Maggio	" "	Via I° Maggio

26 -	Viale Rimembranza	“	“	Viale Rimembranza
27 -	Via Roma	“	“	Via Roma
28 -	Via Trieste	“	“	Via Trieste
29 -	Via Trifoglio	“	“	Via Trifoglio
30 -	Via XXV Aprile	“	“	Via XXV Aprile
31 -	Piazza della Vittoria	“	“	Piazza della Vittoria
32 -	Via G.Zinetti	“	“	Via G. Zinetti
33 -	Via Borghetto	“	“	Via Borghetto
34 -	Vicolo Cadorna	“	“	Vicolo Cadorna
35 -	Via Capitello	“	“	Via Capitello
36 -	Via Faval	“	“	Via Faval
37 -	Vicolo Giglio	“	“	Vicolo Giglio
38 -	Via del Lavoro	“	“	Via del Lavoro
39 -	Via S. Marco	“	“	Via S. Marco
40 -	Vicolo Tevere	“	“	Vicolo Tevere
41 -	Via Venera	“	“	Via Venera

Allegato "B" alla deliberazione C.C n. 17 del 1.6.1994
ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA
II^ CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O S A.P.

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1 -	Via Bonzanini	SANGUINETTO	Via Bonzanini
2 -	Via Cà de' Micheli da oltre il n. civico 15 in poi lato Sinistro e dal n. civico 26 in poi lato Destro	" "	Via Cà de' Micheli da oltre il n. civico 15 in poi lato Sinistro e dal n. civico 26 in poi lato Destro
3 -	Via Campaiaro	" "	Via Campaiaro
4 -	Vicolo Capo di sotto	" "	Vicolo Capo di sotto
5 -	Via F. Filzi solo lato Destro dal n. civico 98 in poi	" "	Via F. Filzi solo lato Destro dal n. civico 98 in poi
6 -	Via Forca	" "	Via Forca
7 -	Via Marchiorina	" "	Via Marchiorina
8 -	Via Rangona	" "	Via Rangona
9 -	Via Spolvarine	" "	Via Spolvarine
10 -	Via Tavanara	" "	Via Tavanara

NOTA: Il presente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (TOSAP) è stato:

- approvato con deliberazione C.C. n.16 del 01 giugno 1994;
- modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 23 maggio 1996;
- modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 14 maggio 1997;
- modificato con deliberazione C.C. n. 69 del 28 dicembre 1998;
- modificato con deliberazione C.C. n. 04 del 22 febbraio 2000.

Il Responsabile del Settore
F.to dr. Nicola Tomezzoli

